

COMUNE DI PORRETTA TERME
(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO
SALE GIOCHI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE GIOCHI

ART. 1

L'esercizio di una sala pubblica per biliardi o per altri giochi leciti, in seguito definita convenzionalmente "sala giochi" è subordinata a licenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 86 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773.

All'interno della sala giochi potranno essere allestiti apparecchi da gioco meccanici, elettrici ed elettronici il cui funzionamento sia affidato esclusivamente all'abilità del giocatore.

Sono vietati:

1. l'installazione e l'uso di apparecchi o congegni automatici e semiautomatici che possono dar luogo a scommesse o consentano la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, anche sotto forma di ripetizione della partita;
2. l'allestimento di attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni considerabili "spettacoli viaggianti", ai sensi e per gli effetti della legge 18.3.1968 n. 337, e da autorizzarsi ai sensi dell'art. 69 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773.

ART. 2

Il Sindaco rilascia la licenza per l'apertura di sale giochi o per il trasferimento di quelle esistenti nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di polizia urbana e d'igiene, del regolamento per la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e per l'insediamento delle attività scomode o pericolose, delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali. Il provvedimento del rilascio è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso. È ammessa la rappresentanza.

ART. 3

Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di una ogni e non meno di 2000 abitanti. Non potrà essere autorizzato un nuovo esercizio o il trasferimento di un esercizio esistente qualora venga a collocarsi in zona già servita da altre attività dello stesso genere.

ART. 4

Il locale dovrà avere una superficie utile minima di mq. 100. Al fine del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici, ecc.

La superficie occupata con i giochi non potrà superare il 50% della superficie utile.

ART. 5

La distanza minima tra la sala giochi e le scuole, le caserme, le chiese e gli altri luoghi destinati al culto è fissata in 100 mt. e in 150 mt. per gli ospedali, misurati su percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

ART.6

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una nuova sala giochi, redatta in carta legale e indirizzata al Sindaco, deve contenere:

1. le generalità complete del richiedente, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede o le generalità complete del legale rappresentante;
2. il numero del codice fiscale o partita IVA;
3. l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia autentica del certificato di usabilità dei locali. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: negozio, attività commerciali, locali di ritrovo, di spettacolo e di svago.
2. planimetria dei locali in scala 1:100;
3. elenco, descrizione, regolamento e fotografia di ciascun apparecchio da gioco installando.

Entro 30 giorni dalla data di notifica di accoglimento della domanda, l'interessato dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

1. nulla osta della SIAE;
2. documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
3. dichiarazione che gli impianti elettrici sono adeguati alle norme CEI;
4. certificato di sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
5. attestazione comprovante il versamento della tassa di concessione comunale;
6. stato di famiglia;
7. certificato di residenza;
8. marca da bollo da lire 5000;
9. certificato di buona condotta;

Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente saranno accertati d'ufficio.

ART. 7

Nel caso di domande concorrenti, la priorità sarà accordata alla prima domanda in ordine di presentazione al protocollo generale.

ART. 8

Il trasferimento dell'attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare alle distanze minime, alla superficie minima, alla destinazione d'uso dei locali.

Qualora il trasferimento sia dovuto a cause di forza maggiore, l'autorizzazione potrà essere rilasciata anche in parziale deroga alle norme di cui sopra.

Si considerano cause di forza maggiore:

1. lo sfratto giudiziario esecutivo, dichiarato per motivi non imputabili a responsabilità del conduttore titolare dell'azienda;
2. l'inagibilità dei locali dichiarata dall'autorità pubblica.

Spetta al richiedente dimostrare la sussistenza delle cause di cui sopra.

ART. 9

La licenza è valida fino al 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovabile a domanda del titolare da presentarsi entro la data di scadenza.

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegato un elenco degli apparecchi da gioco presenti nell'esercizio.

Per ciascuno dei nuovi apparecchi installati dovranno essere comunicate la descrizione ed il regolamento e dovrà essere allegata una fotografia.

ART. 10

Il titolare o il gestore pro-tempore ha l'obbligo di tenere esposti all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti, il regolamento ed il prezzo di ciascun gioco.

ART. 11

È fatto divieto di consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed il gioco ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne.

ART. 12

Senza specifica autorizzazione del Sindaco è vietata la collocazione di attrezzature all'esterno dell'esercizio.

ART. 13

Con ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi.

Il Sindaco potrà, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori.

ART. 14

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, purché sia provato, comporta il trasferimento della licenza.

Per poter continuare l'attività il subentrante per atto tra vivi entro tre mesi dalla data di trasferimento dell'azienda, dovrà presentare domanda al Sindaco allegandovi:

1. copia autentica dell'atto costitutivo, qualora a subentrare sia una società;
2. contratto di cessione o affitto dell'azienda, registrato nei modi di legge;
3. rinuncia incondizionata della licenza da parte del precedente titolare, autenticata nei modi di legge;
4. certificato della Cancelleria fallimentare del tribunale attestante se il precedente titolare ha in corso procedura di fallimento, di concordato o di amministrazione controllata;
5. documentazione comprovante la piena disponibilità dei locali;
6. autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
7. stato di famiglia;
8. certificato di residenza;
9. certificato di buona condotta.

Decorso un anno dalla data di trasferimento dell'azienda senza aver presentato domanda, il subentrante decade dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.

Per poter continuare l'attività il subentrante per causa di morte, entro sei mesi dalla data del decesso del dante causa, dovrà presentare domanda al Sindaco allegandovi:

1. documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede;
2. certificato di morte del precedente titolare;
3. certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale attestante se il precedente titolare ha in corso procedura di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
4. documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
5. autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
6. stato di famiglia;
7. certificato di residenza;
8. certificato di buona condotta.

Decorso un anno dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.

Il termine di un anno può essere prorogato dal Sindaco, prima della scadenza, quando il ritardo non risulti imputabile agli interessati o a richiesta degli stessi.

ART. 15

Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza è revocata:

1. qualora il titolare sospenda l'attività per un tempo superiore agli otto giorni senza averne fatto preventivo avviso al Sindaco;
2. qualora la sospensione dell'attività si protragga per più di un anno;
3. qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773.

La licenza è revocabile:

1. per ragioni di igiene;
2. nel caso di abuso del titolare;
3. per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 16

Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni. Compete al Sindaco l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione della licenza e della chiusura dell'esercizio.

ART. 17

Presso i pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25.8.1991 n. 287 è consentita l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento nei seguenti limiti massimi: fino a n. 5 (cinque) apparecchi da gioco a condizione che questi occupino una superficie non superiore al 20% della superficie di somministrazione dell'esercizio.

Per superficie di somministrazione dell'esercizio si intende la misura della superficie o delle superfici coperte destinate alla somministrazione di alimenti e bevande con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso ai clienti.

ART. 18

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 62 della L.C.P. 3.3.1934 n. 383 modificato con l'art. 21 della legge 9.6.1947 n. 530.